



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

**Ordinanza del Responsabile Polizia Locale
n. 100 del 30/06/2026**

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA CITTÀ DI COSSATO. LAVORI di POSA INFRASTRUTTURA DI TELERISCALDAMENTO – VIA MARCONI, MATTEOTTI – PROSEGUO LAVORI

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta trasmessa dalla ditta Escavazioni F.lli Bazzani Spa, assunta al protocollo comunale in data 29/06/2026 con il n. 17369 con richiesta di provvedimento di disciplina temporanea della circolazione stradale relativamente al proseguo dei lavori stradali in via G. Marconi, Matteotti per la posa infrastruttura di TELERISCALDAMENTO per conto dell'impresa PELLEREI ENERGIA SOCIETÀ AGRICOLA SRL;

VISTO il provvedimento finale unico SUAP n. 30 del 27/07/2023, PRATICA n. 2023/226 del 26/05/2023, rilasciato a SPIGOLON Stefano, quale Amministratore Delegato della ditta PELLEREI ENERGIA SOCIETÀ AGRICOLA SRL, dall'Area Tecnica e Servizi al Territorio, Ufficio SUAP, della Città di Cossato, con il quale risultano autorizzati i lavori per i quali la predetta richiesta è rivolta;

VISTA la convenzione tra la Città di Cossato e la ditta PELLEREI ENERGIA SOCIETÀ AGRICOLA SRL per la realizzazione nel centro abitato di una rete impiantistica per il teleriscaldamento, sottoscritta in Cossato in data 12/12/2022 presso lo Studio Notarile Crema, registrata in Biella in data 14/12/2022 al n. 6648 serie 1T ed assunta al protocollo comunale in data 15/12/2022 con il numero 35947;

VISTE le ordinanze per la disciplina temporanea della circolazione stradale n. 76 del 18/05/2026 e n. 89 del 11/06/2026;

VISTE le caratteristiche tecniche delle strade interessate e tenuto in considerazione del traffico che vi si svolge;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in oggetto;

VISTO il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. "*Nuovo codice della strada*", ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo;

VISTO il d.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*";

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;

VISTO il decreto del Sindaco della Città di Cossato n. 14 del 28/03/2025, con il quale è stato individuato il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato, al quale è conferito incarico di Elevata Qualificazione tra le cui attribuzioni, meglio esplicitate nell'allegato A) al citato provvedimento, figura l'assunzione delle ordinanze in materia di viabilità, fatta salva la surroga, in caso di assenza od impedimento del medesimo, da parte del Vice Comandante pro-tempore;

ACCERTATA l'assenza di conflitti di interesse e quindi l'insussistenza di alcun obbligo di astensione in ordine al presente procedimento in capo al sottoscrittore del presente atto;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ad integrazione e modifica del punto 2) dell'ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale n. 46 del 10/04/2026,

ORDINA

- 1) dal giorno **01/07/2026** al giorno **03/07/2026** in via G. Marconi, nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Trieste e Matteotti, in relazione all'avanzamento del cantiere mobile di posa infrastruttura di TELERISCALDAMENTO, l'istituzione della seguente modifica temporanea alla circolazione stradale:
 - il SENSO UNICO di marcia con direzione consentita verso via Matteotti;
 - il LIMITE MASSIMO di VELOCITA' di 30 Km/h.;
 - IL DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata 00 – 24 in entrambi i lati della strada;
- 2) dal giorno **01/07/2026** al giorno **03/07/2026**, nell'area di sosta, con accesso dalla traversa che collega via Matteotti con via Marconi, IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, a tutte le categorie di veicoli ad eccezione di quelli impegnati per l'esecuzione dei lavori;
- 3) dal giorno **02/07/2026** al giorno **03/07/2026**, nel periodo orario dalle ore 08:00 alle ore 18:00, in via Matteotti, altezza raccordo-intersezione con via Marconi, il SENSO UNICO ALTERNATO tramite movieri e deviazione del flusso veicolare leggero (veicoli avente massa inferiore a 3,5 ton) transitante in via Matteotti con direzione per via Maffei (Valdilana), in via Trieste per poi proseguire via Marconi;
- 4) ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI:
 - 4.1) di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 285/1992 e degli artt. 30 e 43 d.P.R. 495/1992 come da schemi approvati dal Disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002, eventualmente oscurando la

- segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea e ripristinandola al cessare dell'esigenza;
- 4.2) di posizionare la prevista segnaletica di DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (figura II. 74 Art. 120 + modello II 6/m Art. 83 - d.P.R. 495/1992) nonché dall'indicazione della data e dell'orario di validità, almeno 48 ore prima della vigenza (artt. 6 c. 4 lett. f) e 7 c. 1 lett. a) d.lgs. 285/1992) e dandone contestualmente avviso della posa al Comando del Corpo di Polizia Municipale della Città di Cossato (anche mediante posta elettronica);
 - 4.3) di vigilare sulla regolare visibilità, manutenzione, efficacia ed efficienza della segnaletica temporanea stradale, in special modo in riferimento alle ore notturne qualora ricorra il caso;
 - 4.4) di predisporre le dovute cautele atte a delimitare opportunamente l'area di cantiere;
 - 4.5) di assicurare, durante lo svolgimento dell'attività:
 - 4.5.1) in ogni caso, l'accesso pedonale alle proprietà immobiliari non altrimenti facilmente raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, garantendo percorsi praticabili in sicurezza dai pedoni;
 - 4.5.2) in ogni caso di necessità, l'accesso e l'operatività dei veicoli in servizio di emergenza, fatta salva l'eventuale materiale inagibilità dei tratti di strada in oggetto;
 - 4.5.3) compatibilmente con le esigenze di viabilità derivanti dallo svolgimento dell'attività in oggetto e rese note con la sopra indicata segnaletica, l'accesso veicolare alle proprietà immobiliari non altrimenti raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, ad insindacabile valutazione tecnica di sicurezza del responsabile dell'attività presente in loco;

DISPONE

- 1) che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;
- 2) che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- 3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Amministrazione;
- 4) che la presente ordinanza sia trasmessa al richiedente ed alle locali competenti autorità e pubblici servizi essenziali interessati;

INFORMA

- 1) che, ai sensi della l. 241/1990:
 - 1.1) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi dell'Area Tecnica e Servizi al Territorio della Città di Cossato;
 - 1.2) il responsabile del procedimento è il V.Comm. di P.L. Andrea REY;
 - 1.3) il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm. di P.L. Davide VILLANOVA;
- 2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:
 - 2.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della l. 1034/1971;
 - 2.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 1199/1971.

IL COMANDANTE
Corpo Polizia Locale
*Comm. Davide VILLANOVA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate.